

# STUDIUM IURIS

RIVISTA PER LA FORMAZIONE NELLE PROFESSIONI GIURIDICHE

RIVISTA MENSILE  
Anno XXVI

Coordinatore  
e direttore responsabile  
**ALESSIO ZACCARIA**

**9/2021**

 [edicolaprofessionale.com/studiumiuris](http://edicolaprofessionale.com/studiumiuris)

**L'ergastolo ostativo: C. cost. ord. n. 97/2021**

**Le norme applicabili negli arbitrati internazionali  
in Italia**

**Nullità del contratto ex art. 1418 c.c. e "reati in contratto"**

**Sanzioni amministrative "punitive" incostituzionali  
e limite del giudicato**

**La rinegoziazione ai tempi del Coronavirus**

**Separazione e assegnazione della casa familiare**

**Ultracinquantenni e concorso notarile**

**Esercizio della professione forense ed eliminazione  
delle barriere architettoniche**

Comitato di Direzione

Sergio Bartole - Giovanni Bonilini

Roberto Calvo - Giorgio Cian

Marco Cian - Giorgio Conetti

Guido Corso - Luigi Costato

Giovannangelo De Francesco

Giovanni De Cristofaro

Maria Vita De Giorgi

Franco Ferrari - Gianluca Gardini

Fausto Giunta - Vincenzo Maiello

Antonella Marandola

Giorgio Marasà - Antonio Masi

Pietro Masi - Francesco Palazzo

Marco Pelissero - Andrea Pugiotto

Antonio Serra - Giorgio Spangher

Ferruccio Tommaseo

Paolo Veronesi - Enzo Vullo

Alessio Zaccaria

**FORMULA  
CEDAM  
ESAMI E  
CONCORSI**



Wolters Kluwer

# Il maso chiuso tra “persistenza” ed “evoluzione”. Nota a Corte cost. n. 15 del 2021

di LUCILLA CONTE (\*)

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2. Il caso. – 3. La declaratoria di illegittimità costituzionale.

## 1. Considerazioni introduttive

La Corte costituzionale, con la sentenza in commento, aggiunge un ulteriore tassello al percorso di evoluzione dell'istituto del maso chiuso (1), dalle radici antiche (2) ma la cui persistenza appare giu-

stificata all'interno dell'ordinamento italiano, se pure con alcuni “aggiustamenti” (3).

Come è noto, l'ordinamento dei masi chiusi presenta significative deroghe rispetto alla disciplina generale in materia successoria (4). Esse sono state

(\*) Contributo pubblicato previo parere favorevole formulato da un componente del Comitato per la valutazione scientifica.

(1) Secondo la definizione formulata da C. SCHWARZENBERG, voce *Maso chiuso*, in *Enc. dir.*, XXV, Milano 1975, § 1, in *Banca dati DeJure*, il maso chiuso è «quella forma di insediamento agricolo comune a tutto il Tirolo costituito da un'azienda agricola familiare con una certa autonomia economica, provvista di fabbricati, campi e prati, boschi e pascoli, sufficiente per il mantenimento di una famiglia». Il reddito derivante dalla conduzione del maso, in particolare, deve caratterizzarsi come «sufficiente a mantenere una famiglia contadina di un minimo di cinque persone fino ad un massimo di quindici, senza che venga superato il triplo del reddito stesso», A. DE CAPRARIIS, voce *Maso chiuso*, in *Enc. giur.*, XIX, Roma 1990, p. 1. Con riferimento alla problematica successoria, è stato sottolineato come la peculiare caratteristica dell'indivisibilità del maso entra «in qualche misura in conflitto con il principio di eguaglianza che sta a base di tutte le moderne carte costituzionali, dal momento che tale regola importa il sacrificio degli altri eredi di fronte a colui cui viene riconosciuto il diritto di assunzione dell'azienda agricola», v. G. GABRIELLI, voce *Maso chiuso* in *Dig. disc. priv. – sez. civ.*, Torino 1994, XI, p. 206. Pur nella consapevolezza della necessità di preservare le «essenziali finalità e specificità» (così Corte cost. n. 340 del 1996) dell'istituto del maso chiuso cui fa riferimento lo statuto speciale, non è escluso che (pur costituendo quest'ultimo norma di rango costituzionale), il giudice costituzionale possa intervenire laddove la legislazione provinciale configuri «un ordinamento dei masi che contrasti in concreto con specifiche norme della stessa Costituzione», così G. GABRIELLI, voce *Maso chiuso*, cit., p. 206.

(2) Un'ampia ricostruzione storica dell'istituto del maso chiuso è presente in C. FRASSOLDATI, voce *Maso chiuso*, in *Noviss. Dig. It.*, X, Torino 1964, p. 292 ss.; A. DE CAPRARIIS, voce *Maso chiuso*, cit., p. 1; G. GABRIELLI, voce *Maso chiuso*, cit., p. 205 ss.; S. MAYER, *L'istituto del “maso chiuso” nella Provincia di Bolzano*, in questa *Rivista* 2002, p. 1549; E. GABRIELLI, *La tutela costituzionale dell'eredità del maso chiuso*, in *G. it.*, agosto-settembre 2017, p. 1792-1783, nonché nella stessa pronuncia n. 193 del 2017, al punto n. 3.1. del *Considerato in Diritto*, dove peraltro si fa riferimento – come elementi a favore di una persistenza dell'istituto – all'“attaccamento” ad esso da parte della popolazione e l'apprezzamento ad esso riservato da parte di

esperti di diritto agrario, in ragione della sua utilità «dal punto di vista economico, per la remora che pone allo smembramento dei fondi, e dal punto di vista sociale, per l'apporto che può dare al mantenimento della compagine familiare e alla esistenza di una sana classe rurale». A questo proposito è possibile richiamare il concetto di «norma privatistica socialmente orientata», vale a dire quella in cui «il legislatore abbia informato le sue scelte» non soltanto verso la tutela degli interessi privati coinvolti nel rapporto, ma anche «nel perseguimento di interessi che trascendono quelli regolati», così D. DE MARTINI, *Diritto privato e socialità*, in A. BIANCHI – G. BUCCI – L. CALVOSA – S. D'ALBERGO – D. DE MARTINI – A. GIOVANNINI – M.A. GRIPPIA SALVETTI – S. MIGLIORI – D. POLETTI, *Problemi di diritto pubblico e privato. Aspetti teorici ed esegetici*, Torino 1992, p. 159. Per un inquadramento dell'istituto del maso chiuso come “problema” affrontato dalla giurisprudenza costituzionale, v. D. PARIS, *Il maso chiuso nella giurisprudenza costituzionale. La storia e la tradizione nel giudizio di legittimità costituzionale delle leggi*, in M. COSULICH – G. ROLLA (a cura di), *Il riconoscimento dei diritti storici negli ordinamenti costituzionali*, Napoli 2014, p. 195 ss. L'esperienza del giudizio costituzionale in tema di disciplina dei masi chiusi, peraltro, costituisce l'occasione per articolare riflessioni di più ampio respiro attinenti all'eventuale contrasto tra tradizioni culturali radicate e «principi identificativi del sistema ordinamentale». In particolare, l'«idoneità di un determinato istituto a stare nel nostro ordinamento non significa, però, che quell'istituto possa essere accolto nella sua interezza e complessità», potendo al contrario essere rilevati al suo interno profili ed elementi suscettibili di entrare in contrasto con i «principi e valori normativi vigenti», poiché «l'ordinamento non può tollerare che si possa dare anche solo una minima regola che non sia attuativa dei principi identificativi», così V. BARBA, *Maso chiuso tra tradizione sudtirolese e principi identificativi del sistema ordinamentale*, in *Fam. e dir.* 2018, 2, p. 128.

(3) Per un primo commento, v. C. TRAPUZZANO, *Eredità: maso chiuso, illegittima la regola del maggiorascato nella successione*, in *Il Quotidiano giuridico*, 12 febbraio 2021.

(4) Il carattere “chiuso” del maso sta infatti ad indicare la particolare disciplina a cui esso è assoggettato, che ne limita la disponibilità giuridica, così C. SCHWARZENBERG, voce *Maso chiuso*, cit., § 1. Sottolineano inoltre il carattere derogatorio della disciplina del maso chiuso rispetto alle norme codicisti-

AS

ritenute ammissibili nella misura in cui la *ratio* dell'istituto viene individuata nella continuità di gestione del fondo (5): continuità che non appare sufficientemente garantita dall'applicazione del criterio della parentela, ma che è stata presidiata, in passato, dalla regola del maggiorascato, dalla prelazione maschile su quella femminile nonché, nella disciplina organica successivamente intervenuta (legge Provincia di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17), da una serie di criteri di identificazione, tra i coeredi all'interno di una successione *ab intestato*, del soggetto che meglio possa gestire il fondo, assicurandone la continuità quale strumento di sostentamento familiare (6).

che in materia di successioni S. MARCHETTI, *Verso un diritto regionale della famiglia?*, in *Familia* 2005, 6, p. 985 e A.A. CARRABBA, *Le vocazioni anomale nel diritto civile*, in *R. Notariato* 2007, 5, p. 1045. Per una definizione di maso chiuso come forma di "gestione straordinaria del suolo", cfr. anche G. SPOTO, *Usi civici e domini collettivi: "un altro modo" di gestire il territorio*, in *R. giur. ed.* 2020, 1, p. 3. Configura la devoluzione del maso chiuso a causa di morte come successione ad un tempo speciale e "separata", in quanto «si apre parallelamente alla normale successione disciplinata dal codice civile, pur coordinandosi a quest'ultima, specie per quanto riguarda la posizione successoria del coniuge superstite», F. VALENZA, *La successione nel maso chiuso*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, diretto da G. BONILINI, III, Milano 2009, p. 1136. Alla "singolare indivisibilità" del maso chiuso, che determina che quest'ultimo «non possa essere assegnato che a un unico erede o legatario» fa riferimento V. BARBA, *Le disposizioni relative al maso chiuso*, in G. BONILINI – V. BARBA, (a cura di), *Le disposizioni testamentarie*, Torino 2012, p. 373. Con riferimento alla posizione del coniuge superstite, è stato rilevato come, «indipendentemente dalla circostanza che la successione del maso chiuso sia regolata dalla legge o dal testamento, la legge riconosce al coniuge superstite, qualora non sia designato come assuntore e non sia in grado di mantenersi con i propri redditi il diritto, vita natural durante, a un adeguato mantenimento. Si tratta di un vero e proprio onere reale connesso alla titolarità del maso chiuso», V. BARBA, *Le disposizioni relative al maso chiuso*, cit., p. 374.

(5) E. GABRIELLI, *La tutela costituzionale dell'erede del maso chiuso*, cit., p. 1784. Inoltre, come sottolineato da F. MARINELLI, voce *Assegni fondiari collettivi*, in *Enc. dir.*, Annali, X, Milano 2017, p. 78, il maso chiuso si caratterizza per una «evidente affinità sia con l'istituto dell'impresa familiare, che vede prevalere l'interesse del gruppo sugli interessi dei singoli, riconoscendo che in agricoltura una piccola comunità familiare può conseguire dei risultati economici altrimenti impensabili, soprattutto in considerazione delle particolari condizioni economiche e sociali dei territori in cui si svolge l'attività, spesso situati in alta montagna ed in luoghi difficilmente accessibili specie in inverno, sia con il patto di famiglia, istituito nell'ordinamento italiano dalla legge 14 febbraio 2006, n. 55. Lo spirito che anima i tre istituti è comune: la famiglia come comunità non solo di affetti ma anche di lavoro». Per una qualificazione del patto di famiglia come strumento volto a pianificare la successione in modo da favorire l'integrità delle aziende nei passaggi da una generazione all'altra, v. A. TORRENTE – P. SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, XXI edizione a cura di F. ANELLI – C. GRANELLI, Milano 2013, p. 1314. È stato sottolineato come la stessa legge sui masi chiusi (art. 38) tenti «di risolvere il problema di coordinamento tra la disciplina speciale del maso e

La Corte costituzionale, nella precedente sentenza n. 193 del 2017, aveva dichiarato costituzionalmente illegittima, ritenendola un retaggio patriarcale, la previsione dell'assunzione del maso in base ad una linea successoria esclusivamente maschile (7). In occasione di quella pronuncia, era stata svolta una precisazione importante, in base alla quale la tutela accordata all'istituto del maso chiuso non può giustificare qualsiasi deroga ai principi dell'ordinamento, ma soltanto quelle che siano funzionali alla conservazione dell'istituto nelle sue finalità e specificità (8).

Ed è proprio nell'ottica di una conservazione dell'istituto nella sua *ratio* di mantenimento ottimale del maso quale "*res frugifera*", aggiornata tuttavia

quella dell'impresa familiare», V. BARBA, *Le disposizioni relative al maso chiuso*, cit., p. 375.

(6) Il riferimento è, in particolare, all'art. 14 della legge della Provincia autonoma di Bolzano, rubricato *Determinazione dell'assuntore o dell'assuntrice in caso di successione legittima*. Al comma 1 di tale articolo è stabilito che «in caso di successione legittima, in mancanza di un accordo tra coloro che secondo il codice civile sono chiamati a succedere, l'assuntore o l'assuntrice del maso chiuso è determinato/a dall'autorità giudiziaria in base al seguente ordine di preferenza: a) i coeredi o le coeredi che crescono o sono cresciuti/e nel maso sono preferiti/e agli altri coeredi o alle altre coeredi; b) tra più coeredi che crescono o sono cresciuti/e nel maso sono preferiti/e coloro che nei due anni antecedenti l'apertura della successione hanno partecipato abitualmente alla conduzione e alla coltivazione del maso; c) tra più coeredi che adempiano i presupposti previsti nelle lettere a) e b) sono preferiti/e coloro che sono in possesso di un diploma di una scuola professionale ad indirizzo agrario o di economia domestica riconosciuta dallo Stato o dalla Provincia, o di un'altra adeguata formazione riconosciuta dalla Provincia; d) i discendenti o le discendenti che crescono o sono cresciuti/e nel maso, compresi i figli adottivi o le figlie adottive e coloro che subentrano per rappresentazione, sono preferiti/e al coniuge superstite; quest'ultimo o quest'ultima però è preferito/a a tutti gli altri parenti, se dall'ultima assunzione del maso sono passati cinque anni o se da almeno cinque anni ha collaborato alla conduzione del maso, considerando il lavoro domestico svolto nel maso quale collaborazione alla sua conduzione; e) tra più coeredi di pari preferenza secondo le lettere dalla a) alla d) sono preferiti/e i parenti o le parenti più vicini/e di grado; f) se il defunto o la defunta non ha lasciato discendenti né coniuge superstite e ha assunto l'intero maso o gran parte di esso da uno dei genitori per via ereditaria o per trasferimento in anticipazione della successione ereditaria, trovano applicazione, in caso di presenza di più persone dello stesso grado di parentela, i criteri di cui alle lettere a), b) e c)». Al comma 2 è poi stabilito che, «nel caso in cui vi siano più coeredi aventi gli stessi diritti di preferenza di cui alle lettere da a) a f) o qualora nessun o nessuna coerede soddisfi le condizioni previste al comma 1, quale assuntore o assuntrice viene scelta, sentiti i e le coeredi e la commissione locale per i masi chiusi, la persona che dimostra di possedere i migliori requisiti per la conduzione personale del maso chiuso». In tema di composizione e natura delle commissioni locali e provinciali, v. A. DE CAPRARIIS, voce *Maso chiuso*, cit., p. 4-5.

(7) Corte costituzionale n. 193 del 2017, in *G. cost.* 2017, n. 5, p. 2081, con nota di M.V. MACCARI, *Il maso chiuso e il principio di parità tra i sessi*, *ivi*, p. 2090.

(8) Corte costituzionale, n. 193 del 2017, punto n. 4.1. del *Considerato in diritto*, per cui «la tutela accordata a particolari

AS

all'evoluzione del contesto economico-sociale, si muove questa volta la Corte nella vicenda in commento, pronunciando una declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 2, del decreto del Presidente della Provincia di Bolzano 7 febbraio 1962, n. 8 (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi nella Provincia di Bolzano) e, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della l. 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lett. g), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17 (Legge sui masi chiusi).

### 2. Il caso

Ci troviamo di fronte ad una successione legittima, aperta in un momento anteriore all'approvazione della legge della Provincia di Bolzano n. 17 del 2001 (Legge sui masi chiusi), rispetto alla quale si rende necessario determinare il diritto di assunzione e il prezzo di assunzione di un maso chiuso.

Il Tribunale ordinario di Bolzano aveva sollevato questione di legittimità costituzionale con riferimento a: 1) art. 18, comma 2, del decreto del Presidente della Provincia di Bolzano n. 8 del 1962 (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi nella Provincia di Bolzano), nella parte in cui prevede che tra i chiamati alla successione nello stesso grado, la preferenza per l'assunzione di un maso chiuso spetti al più anziano, individuando quale parametro di riferimento l'art. 3, comma 1, della Costituzione; 2) art. 25, comma 1, del medesimo decreto nella misura in cui, ponendo un criterio di calcolo del prezzo di assunzione che determina, in modo definito irragionevole, la determinazione di un importo esiguo e del tutto disancorato dal valore di mercato del bene, con pregiudizio del principio della parità di trattamento rispetto alle situazioni analoghe regolate dalla legge provinciale n. 17 del 2001 (Legge sui masi chiusi), nonché dell'art. 42 Cost., sacrificando dunque le legittime ragioni degli eredi *ab intestato* non assuntori del maso.

Se, con riferimento al primo profilo, la Corte costituzionale si pronuncia per l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 2, del decreto del Presidente della Provincia di Bolzano n. 8 del 1962 per contrasto con il principio di eguaglianza, con riferimento al secondo profilo la Corte si pronuncia in termini di inammissibilità per incompleta ricostruzione del quadro normativo (con effetti che, a giudizio della Corte, si riverberano anche sulla rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione). Infatti, l'ordinanza di rimessione difetta di un puntuale richiamo alla legge provinciale n. 17 del 2001, il cui art. 50, comma 1, stabilisce che i criteri per la determinazione del valore di assunzione di cui all'art. 20, comma 2, trovano regolare applicazione (e ciò anche in mancanza dell'emanazione del Regolamento a cui entrambe le disposizioni rinviano), in tutti i casi non ancora definiti con decisione giudiziale passata in giudicato. Tale normativa transitoria, a giudizio della Corte, «ha inteso garantire la congruità del valore di assunzione, assicurando l'attualità degli stessi parametri di determinazione del valore e la rivalutazione di quest'ultimo» (9).

Il caso concreto vede contrapporsi il fratello maggiore (che, chiedendo di essere designato assunto, invoca l'applicazione dell'art. 18, comma 2, del decreto del Presidente della Provincia di Bolzano n. 8 del 1962) nei confronti di uno dei fratelli minori il quale, al contrario, rivendica il proprio diritto di assunzione e denuncia l'irragionevolezza dell'art. 18, comma 2, richiamando il più recente art. 14, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano n. 17 del 2001, che privilegia più neutralmente chi «dimostra di possedere i migliori requisiti per la conduzione del maso».

L'aspetto interessante risiede nella diversa posizione in concreto e fino ad ora assunta dai due fratelli rispetto al maso: con il fratello maggiore impegnato in via prevalente in un altro contesto lavorativo, mentre il minore si era dedicato in via esclusiva alla coltivazione e gestione del maso chiuso.

istituti come il maso chiuso non giustifica qualsiasi deroga ai principi dell'ordinamento, ma soltanto quelle che sono funzionali alla conservazione dell'istituto nelle sue essenziali finalità e specificità (...) e che comunque non comportano la lesione di principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, quale la parità tra uomo e donna». Sulla base di queste argomentazioni la Corte si colloca in una posizione di discontinuità rispetto alla propria precedente giurisprudenza, e in particolare rispetto alle pronunce n. 4 del 1956 e n. 40 del 1957 che aveva-

no individuato nella peculiare disciplina riservata al maso chiuso, espressivo della tradizione sudtirolese e sostanzialmente estraneo alla disciplina successoria stabilita dall'ordinamento nazionale, un argine alle valutazioni di una compatibilità della disciplina dello stesso anche rispetto ai principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale.

(9) Corte cost. n. 15 del 2021, *Considerato in diritto*, punto 6.1.



### 3. La declaratoria di illegittimità costituzionale

Dal punto di vista della tecnica decisoria, si tratta di una pronuncia di accoglimento di tipo sostitutivo (10). La Corte prevede infatti che, l'art. 18, comma 2, del decreto del Presidente della Provincia di Bolzano 7 febbraio 1962, n. 8 è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui afferma che «tra i chiamati alla successione nello stesso grado è preferito il più anziano», *anziché prevedere che* «tra i chiamati alla successione nello stesso grado [venga] scelta, sentiti i e le coeredi e la commissione locale per i masi chiusi, la persona che dimostra di possedere i migliori requisiti per la conduzione personale del maso chiuso».

La sostituzione opera secondo una direttrice che non è autenticamente creativa, ma trae il nuovo contenuto dal tessuto normativo ordinamentale (11): in particolare, la Corte valorizza la disciplina di chiusura prevista all'art. 14 della legge della Provincia di Bolzano n. 17 del 2001 (testo unico che ha sostituito, in tema di ordinamento dei masi chiusi, la disciplina precedente), nella misura in cui pone l'accento sulla effettiva capacità dell'assuntore di prendersi cura del fondo, derivante dall'esperienza maturata in relazione ad esso, nonché da competenze di tipo tecnico certificabili: condizioni non ancorabili in via presuntiva all'antica regola del maggiorascato.

Il concetto di base, sotteso al ragionamento svolto dalla Corte, risiede nella consapevolezza che anche lo svolgimento dell'attività agricola non si basi più

soltanto sulla trasmissione intergenerazionale delle competenze (favorita da una presupposta continuità anagrafica tra il figlio maggiore di età e il *de cuius*), quanto piuttosto da un'effettiva relazione tra il soggetto assuntore e il fondo (12).

Le considerazioni svolte dalla Corte si caratterizzano per un percorso argomentativo che prende le mosse dalla più recente pronuncia n. 193 del 2017 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della l. prov. Bolzano 25 luglio 1978, n. 33, (riprodotto dall'art. 18 del decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano 28 dicembre 1978, n. 32, come modificato dall'art. 3, l. prov. Bolzano 24 febbraio 1993, n. 5), nella parte in cui prevedeva che, tra i chiamati nello stesso grado alla successione e all'assunzione del maso, ai maschi spetta la preferenza nei confronti delle femmine.

A giudizio della Corte, in quella pronuncia, la prelazione maschile alla successione nell'assunzione del maso chiuso ledeva il principio di parità tra uomo e donna, con conseguente contrasto con l'art. 3 Cost., trattandosi di una regola che si riferiva «ad un contesto inattuale nel quale, all'esigenza obiettiva di mantenere indiviso il fondo, si associava una ormai superata concezione patriarcale della famiglia come entità bisognosa della formale investitura di un capo del gruppo parentale. La desuetudine della visione patriarcale della famiglia e del principio del maggiorascato, l'evoluzione normativa in materia di parità tra uomo e donna hanno dunque profondamente mutato sia il contesto sociale che quello giuridico di riferimento» (13).

(10) Le sentenze sostitutive sono state definite la «maggiore ed estrema manifestazione del potere decisionale della Corte costituzionale, ed appaiono possibili solo quando la soluzione offerta dalla Corte appare (almeno ad essa) l'unica possibile, e dunque a "rime obbligate"», così A. RUGGERI – A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, Torino 2009, p. 155, specificando come la struttura di tali decisioni sia «singolarmente complessa: per un verso la legge è incostituzionale per quel che "dice" (componente ablatoria); per l'altro è incostituzionale per quel che "non dice" (componente additiva)».

(11) M. BELLOCCI – T. GIOVANNETTI, *Il quadro delle tipologie decisorie nelle pronunce della Corte costituzionale – Quaderno predisposto in occasione dell'incontro di studio con la Corte costituzionale di Ungheria* (Palazzo della Consulta, 11 giugno 2010), in particolare § 2.4.2., per cui «con le decisioni sostitutive la Corte dichiara (...) l'illegittimità costituzionale della disposizione «nella parte in cui prevede» una certa cosa «anziché» un'altra, cosicché la sentenza ha l'effetto di sostituire un frammento di norma con un altro (...). Ad ogni modo – si ripete – tutte le sentenze manipolative soggiacciono alla medesima logica delle altre decisioni di illegittimità costituzionale, nella misura in cui tanto le une quanto le altre sono mosse unicamente dal raffronto tra la disposizione di legge e la Costituzione. Ne discende che, anche quando la Corte procede alla manipolazione di una disposizione, lo fa esclusivamente perché a ciò costretta al fine di rendere la disposizione conforme alla Costituzione. A guidare la Corte sull'an della manipolazione e sul *quid*

che dalla manipolazione risulta è direttamente la Costituzione, nel senso che non si ha creazione «libera» di nuovo diritto, ma deduzione di contenuti normativi da principi presenti nell'ordinamento giuridico, e segnatamente dalla sua norma fondamentale: la manipolazione, in altri termini, avviene (e può avvenire solo se) a «rime obbligate».

(12) Tale relazione, come sottolineato da Cass. civ., sez. II, n. 8208 del 2016 (in *Foro it.* 2016, 9, I, c. 2825), può anche realizzarsi secondo un "ritmo" stagionale, per cui «in caso di successione legittima, nell'individuazione dell'assuntore del maso chiuso, tra più coeredi che vi crescono o che vi sono cresciuti, si preferisce quello che nei due anni precedenti all'apertura della successione ha partecipato abitualmente alla conduzione e alla coltivazione del maso, con lavoro anche stagionale purché essenziale, imprescindibile e regolarmente ripetuto nel tempo» e dunque, ai fini del riconoscimento del diritto all'assunzione del maso chiuso per successione legittima «il requisito dell'abitudine della conduzione e della coltivazione dello stesso, previsto dall'art. 14, comma 1, lett. b), della l. p. Bolzano n. 17 del 2001, va interpretato nel senso per cui essa non è esclusa dalla stagionalità del lavoro svolto dall'aspirante assuntore nel maso (consistente, nella specie, nella concimazione e nella fienagione annuale), che può dipendere dalle caratteristiche del fondo, mentre richiede che l'attività sia replicata ciclicamente, con continuità, nel tempo».

(13) Corte cost. n. 193 del 2017, punto n. 4.2. del *Considerato in diritto*.

Pur collocandosi dunque nel filone “evolutivo” con cui la Corte si appropria all’istituto del maso chiuso (14), l’aspetto di interesse della pronuncia in commento risiede nella particolare attenzione con cui l’attuazione del principio di eguaglianza tra i coeredi del maso viene declinata con uno sguardo anche a considerazioni di carattere economico. Esse, infatti, giustificano il passaggio dalla regola del maggiorascato ad un complesso di regole che permettano di individuare, tra i coeredi, il soggetto che meglio possa garantire la cura del fondo, in aderenza alla *ratio* dello stesso istituto del maso chiuso, la quale risiede nella continuità della gestione dello stesso e alla sua persistenza – per usare le parole della Corte – quale “*res frugifera*” (15).

Quella che appare venire meno risulta dunque la previsione di coerenza tra la regola del maggiorascato e le finalità proprie dell’istituto del maso chiuso, una volta collocate nell’orizzonte della contemporaneità (16).

Ragioni di contesto normativo, poi, inducono a ritenere recessiva tale regola: originariamente ancora presente, quale criterio preferenziale di tipo residuale, nella legge provinciale sui masi chiusi del n. 17 del 2001, risulta infatti successivamente abrogata nel 2010. Lo stesso art. 14 della legge della Provincia di Bolzano n. 17 del 2001, nella sua struttura dimostra come debbano essere considerati quali criteri preferenziali: l’essere cresciuto nel maso, l’aver partecipato abitualmente alla sua conduzione e alla sua coltivazione; l’essere in possesso di un diploma ad indirizzo agrario o di economia domestica. Come clausola di chiusura, al comma 2, dispone che il diritto di assunzione venga, in ogni caso,

attribuito alla «persona che dimostr[*i*] di possedere i migliori requisiti per la conduzione personale del maso chiuso».

Si tratta dunque di elementi idonei a qualificare il diritto di assunzione del maso in base alla regola del maggiorascato nei termini – riduttivi – di un «privilegio, irragionevolmente associato al fattore dell’età» (17), operante in via di automatismo e potenzialmente in grado di pregiudicare non solo gli altri coeredi, ma la continuità stessa della gestione del maso, funzionale al mantenimento dell’efficienza dello stesso (18) determinando da ultimo il contrasto, giudicato dalla Corte irrimediabile, tra l’art. 18, comma 2, del decreto del Presidente della Provincia di Bolzano n. 8 del 1962 e l’art. 3, comma 1, della Costituzione.

La regola del maggiorascato è dunque giudicata dalla Corte irragionevole, incapace di fornire all’istituto del maso chiuso garanzie a tutela della *ratio* di efficienza e sostentamento che ne costituisce la base, potendo il diritto di assunzione essere determinato sulla base di previsioni maggiormente flessibili e coerenti con i principi costituzionali, con le peculiarità dell’istituto del maso chiuso e con i principi generali dell’ordinamento giuridico in materia di successione legittima e di divisione ereditaria contenute nella legge provinciale n. 17 del 2001 all’art. 14, commi 1 e 2. Tale acclarata irragionevolezza determina altresì l’illegittimità conseguenziale della persistenza della previsione della regola del maggiorascato contenuta nella stessa legge provinciale n. 17 del 2001 [art. 14, comma 1, lett. g)] fino all’intervenuta abrogazione avvenuta nel 2010 (legge provinciale n. 2 del 2010).

AS

(14) In questo senso, v. il puntuale riferimento (nel *Considerato in diritto*, punto n. 4.3.) alla sentenza n. 193 del 2017, laddove viene evidenziato come proprio l’evoluzione economico-sociale possa determinare «una diversa valutazione di compatibilità» delle regole poste a presidio del maso chiuso in relazione ai parametri costituzionali. «Proprio la persistenza dell’istituto comporta infatti inevitabilmente una sua evoluzione «nel cui ambito alcuni rami possono divenire [...] incompatibili con l’ordinamento nazionale». È stato inoltre notato come la stessa disciplina successoria inerente all’istituto del maso chiuso, da ultimo disciplinato con la legge del prov. autonoma di Bolzano n. 17 del 2001 sia andata incontro, pure nella continuità di struttura e principi ispiratori, a significative innovazioni «eliminando la prevalenza della linea maschile su quella femminile e disciplinando più completamente la posizione successoria del coniuge superstite», v. su questo punto F. VALENZA, *La successione nel maso chiuso*, cit. p. 1131.

(15) Corte cost. n. 15 del 2021, *Considerato in diritto*, punto n. 4.6.

(16) Significativo risulta, in proposito, il riferimento, operato dalla Corte costituzionale all’interno della sentenza in commento (punto n. 4.4. del *Considerato in diritto*) al fatto che

«l’avvento delle tecnologie nei metodi di produzione agricola e il diffondersi dell’esercizio contestuale di attività connesse a quella agricola» rendano essenziale la preparazione tecnico-specialistica nella gestione», facendo al contrario percepire come «superata la trasmissione – peraltro meramente ipotetica – di competenze da una generazione all’altra».

(17) Corte cost. n. 15 del 2021, *Considerato in diritto*, punto n. 4.6.

(18) In dottrina è stato, a questo proposito, sottolineato, come l’istituto del maso chiuso assolve ad esigenze di protezione sia del principio della tutela della famiglia, sia del principio della tutela dell’impresa: V. BARBA, *Maso chiuso tra tradizione sud-tirolese e principi identificativi del sistema ordinamentale*, cit., p. 133. Sul tema della preservazione del valore dell’impresa, con riferimento anche alla disciplina del maso chiuso, v. altresì L. BALESTRA, *Il patto di famiglia a un anno dalla sua introduzione. Parte prima*, in *R. trim. d. proc. civ.* 2007, 3, p. 727, in particolare in nota n. 12. Per una revisione critica della distinzione tra i concetti di guadagno e profitto, considerati tradizionalmente come elementi qualificanti della distinzione tra piccola e grande impresa, cfr. E. LOFFREDO, *Economicità e impresa*, Torino 1999, p. 210 ss.